

# STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

## Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### Articolo 1 Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata " SVILUPPO TOSCANA S.p.A.".

### Articolo 2 Sede

- 1.La società ha sede legale e amministrativa in Firenze.
2. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Amministratore Unico potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

### Articolo 3 Oggetto sociale

1. La Società opera esclusivamente a supporto della Regione Toscana e degli enti dipendenti e svolge le seguenti attività:
  - a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
  - b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
  - c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
  - d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;
  - e) sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale.
2. La società svolge le attività di cui al comma 1 in attuazione del Piano delle attività previsto dall'articolo 4, comma 1 della l.r 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana.
- 3.La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

### Articolo 4 Durata

- 1.La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

## Titolo II CAPITALE -

### Articolo 5 Capitale sociale e individuazione del socio unico

1. Il capitale sociale è di euro 7.323.141,00 (settemilionitrecentoventitremilacentoquarantuno/00), diviso in numero di 143.591 (centoquarantatremilacinquecentonovantuno) azioni nominative del valore nominale di euro 51,00 (cinquantuno/00) ciascuna.
2. La partecipazione azionaria appartiene interamente alla Regione Toscana e non è cedibile. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione Toscana, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile.
3. La società potrà acquisire dal socio Regione Toscana finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

## Titolo III ASSEMBLEA – AMMINISTRATORE UNICO – COLLEGIO SINDACALE

### Articolo 6 Assemblea

1. La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in qualità di socio unico con le modalità stabilite dalla L.R. 20 aprile 2008, n. 20.
2. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, oppure quando ne è fatta richiesta dal socio.

### Articolo 7 Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore unico con funzioni di direzione della Società.
2. L'Amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il compenso è stabilito nell'atto di nomina.

### Articolo 8 Poteri dell'amministratore unico

1. L'Amministratore unico amministra la società svolgendo le attività indicate nel piano delle attività approvato dalla Giunta Regionale e attuando gli indirizzi per la gestione della società impartiti dalla Giunta Regionale.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Amministratore osserva quanto previsto in appositi protocolli di natura organizzativa stipulati con la Giunta Regionale.
3. All'Amministratore unico spetta la rappresentanza legale della società.

## Articolo 9 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale della Toscana che, nell'atto di nomina, ne stabilisce il compenso.
2. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli art. 2403 e ss. del c.c. ed effettua il controllo sugli atti di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

## Titolo IV

### CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA

#### Articolo 10 Potere di controllo della Regione Toscana

1. L'Amministratore Unico, entro il termine di 5 giorni dall'avvenuto controllo da parte del collegio sindacale, sottopone al controllo della Giunta Regionale gli atti di partecipazione ai programmi comunitari e nazionali, gli atti di gestione straordinaria del patrimonio, gli atti relativi alla dotazione organica e i contratti di consulenza, gli atti di modifica della sede legale e di istituzione e soppressione di unità locali operative, nonché tutti gli atti indicati nei protocolli organizzativi previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 28/2008.
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.
3. La Giunta Regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere si intende comunque espresso.
4. Nel caso di parere negativo l'Amministratore deve adeguarsi alle prescrizioni e agli indirizzi indicati nel parere della Giunta Regionale.
5. L'Amministratore è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della Società da parte della Regione Toscana.

## Titolo V BILANCIO

#### Articolo 11 Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, redatto dall'Amministratore, deve essere sottoposto entro il 30 novembre di dell'anno precedente quello di riferimento alla Regione Toscana che entro il 31 dicembre deve esprimere assenso preventivo.

3. Il parere negativo sul bilancio preventivo di cui al comma 2 comporta il rinvio dell'atto all'Amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati nel parere stesso.

4. L'Amministratore redige un report costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione del piano delle attività impartite dalla Regione. Il report viene trasmesso direttamente alla Regione entro il 30 luglio di ciascun anno."

## Titolo VI NORME FINALI E DI RINVIO

### Articolo 12 Rappresentanza in giudizio

La Società si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 ("Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale")

### Articolo 13 Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi
2. Le attività previste nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 21.5.2008 n28 sono portate a compimento sino alla scadenza degli stessi.

### Articolo 14 Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.